


D.D.L. "PROVVEDIMENTO PER LA DIFFUSIONE DELLA INFORMAZIONE - PRIMO INTERVENTO"

Decisione: La I Commissione, esaminato l'articolo finanziario del provvedimento di cui all'oggetto e vista la nota della Ragioneria n.20/8021 del 14/10/1981, ha espresso, nella seduta del 15/10/1981, parere favorevole all'art.6 nel testo allegato alla presente.

IL PRESIDENTE
(Dr. Vincenzo Binetti)



ART. 6

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 950 milioni.

L'onere di cui al 1° comma del presente articolo trova riscontro, ai fini della copertura finanziaria, nella Rubrica 10[^] della parte 2[^] spesa, del Bilancio pluriennale 1981/1982, ai sensi dell'art.3 della L.R. 23 giugno 1981, n.33.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

Bari, 21 OTT. 1981

Prot. n. 228/

Chiar/mo Sig. COORDINATORE
del Settore Legislativo


S E D E

Si trasmette, con parere favorevole, espresso a maggioranza dalla V^a Commissione, il D.D.L. "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione. Primo intervento", la relativa relazione (relatore il dr. Colasanto) ed il parere della 1^a Commissione, per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti

- Giuseppe Colasanto -

d'ordine



Consiglio Regionale della Puglia
Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

l'iniziativa legislativa che recupera altre analoghe e tiene conto delle esperienze maturate in altre Regioni, conferma una scelta che va al di là del dato puro e semplice del giornale in classe per confermare una volontà politica intesa, soprattutto, ad aprire un dialogo fra scuola e società, a sollecitare il confronto dei giovani sui fatti e sui problemi che li toccano da vicino.

Sono state avanzate parecchie riserve sull'iniziativa, sia di principio che sul piano pratico.

Crediamo, però, che non vi sia da discutere nel momento in cui sosteniamo che l'informazione è essenziale per la crescita democratica di una comunità e che è bene avviare sin dalla scuola un approccio corretto dei giovani con il mondo che li circonda.

Abbiamo ritenuto di dare a questa legge un carattere sperimentale, limitandola ad un anno, per poterne verificare gli effetti da un lato nella prospettiva di un discorso organico sull'informazione, che tenga conto sia della carta stampata sia della nuova realtà costituita dagli audiovisivi.

Il meccanismo della legge, che fa riferimento agli Organi collegiali della scuola, sottolinea l'esigenza di puntare su questi, perché crediamo nonostante le difficoltà obiettive nel valore delle esperienze democratiche.

Si tratta, comunque, ed è bene sottolinearlo, anche soprattutto in questa sede, di una prima prova, dell'avvio di un discorso che intendiamo portare avanti in una Regione come la nostra che, specie in questi ultimi tempi, sta facendo registrare una sorprendente vivacità di iniziative nel campo dell'informazione, perché crediamo in una crescita culturale e civile che quotidianamente si confronta con i fatti.

./.

Consiglio Regionale della Puglia 2

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

(2)

IL PRESIDENTE

Il discorso si svilupperà naturalmente contando sulla collaborazione dell'Ordine dei Giornalisti, dell'Associazione Interregionale della Stampa già positivamente sperimentata nel corso della elaborazione di questo testo legislativo, come di tutti gli operatori dell'informazione, il cui contributo di idee, di esperienze e di proposte sarà prezioso per le iniziative da assumere.

Uguale decisivo apporto chiediamo al mondo della scuola, sempre aperti ad una operosa collaborazione.

Con questo spirito presentiamo questa iniziativa legislativa a questo consesso per l'approvazione.

Giuseppe Colasanto

- Giuseppe Colasanto -

PROVVEDIMENTI PER LA DIFFUSIONE
DELL'INFORMAZIONE

PRIMO INTERVENTO

ART. 1

La Regione Puglia - in attuazione dei principi dello Statuto - considera lo sviluppo dell'informazione una condizione decisiva per promuovere e diffondere la cultura contribuendo alla conoscenza dei problemi, delle scelte che si rendono necessarie e alle quali si possa consapevolmente partecipare.

Ciò per favorire il pieno sviluppo della persona umana e la più ampia e democratica partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-economico della comunità regionale.

TESTO MODIFICATO

ART. 1

INVARIATO

ART. 2

In attesa di una legge organica nel settore anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audio-visivi, la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art. 42 del DPR 616/1977 e dalle leggi regionali n. 42 e 43 del 12/5/1980 promuove un piano di intervento per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole medie di 1° e 2° grado statali, non statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato nonché nei centri di formazione professionale, riconosciuti e finanziati dalla Regione.

TESTO MODIFICATO

ART. 2

*sumare
con com'è*

In attesa di una legge organica nel settore anche in relazione allo sviluppo dei sistemi audio-visivi, la Regione, nel quadro delle iniziative previste dall'art. 42 del DPR 616/1977 e dalle leggi regionali n. 42 e 43 del 12/5/1980 promuove un piano di intervento, a titolo sperimentale e limitato all'anno scolastico in corso per la diffusione dell'informazione quotidiana e periodica nelle scuole medie di 1° e 2° grado statali, non statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato nonché nei centri di formazione professionale, riconosciuti e finanziati dalla Regione.

ART. 3

Alle scuole i cui Consigli di istituto ovvero i capi di istituto faranno richiesta al Presidente della Regione, saranno assegnati i fondi necessari per l'abbonamento per sei mesi a due quotidiani e due periodici per classe, di cui almeno un quotidiano e un periodico scelti tra quelli pubblicati in Puglia o, almeno, registrati presso i Tribunali della Regione.

Le richieste dovranno pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo le modalità di cui al comma precedente e del numero delle classi interessate.

TESTO MODIFICATO

ART. 3

ellu.

Gli Organi collegiali delle scuole di cui al precedente articolo che faranno richiesta al Presidente della Regione, avranno i fondi necessari per l'abbonamento per sei mesi a due quotidiani e due periodici per classe, di cui almeno un quotidiano e un periodico scelti tra quelli pubblicati in Puglia o, almeno, registrati presso i Tribunali della Regione e, comunque, pubblicati da almeno un anno.

Le richieste dovranno pervenire entro 20 gg. dalla data di pubblicazione della presente legge, con l'indicazione delle testate prescelte, secondo le modalità di cui al comma precedente e del numero delle classi interessate alla sperimentazione.

ART. 4

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approverà il piano di finanziamento e procederà ad assegnare - secondo le disponibilità di bilancio - un uguale numero di abbonamenti per ciascuna scuola in proporzione alle richieste.

Nel piano possono anche essere previste eventuali iniziative di supporto ai fini della migliore attuazione delle finalità sperimentali della legge, ivi comprese azioni di aggiornamento dei docenti effettuate d'intesa con l'Ordine dei Giornalisti e con l'I.R.R.S.A.E.

TESTO MODIFICATO

ART. 4

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approverà il piano di finanziamento e procederà ad assegnare - secondo le disponibilità di bilancio - un numero di abbonamenti per ciascuna scuola in proporzione alle richieste.

Nel piano possono essere previste anche eventuali iniziative di supporto, nel limite massimo di una spesa di L. 20.000.000, ai fini della migliore attuazione delle finalità sperimentali della legge.

art. 4/sis (5)

ART. 5

I Consigli o i capi d'Istituto entro il 30 settembre dell'anno successivo inviano una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta Regionale che redige entro il 30 novembre dello stesso anno una relazione che invia al Consiglio Regionale ed agli Organismi scolastici.

TESTO MODIFICATO

ART. 5

(6)

Gli Organi collegiali entro il 31 luglio del 1982 inviano una relazione sull'attuazione delle iniziative alla Giunta Regionale che redige entro il 30 settembre dello stesso anno una relazione che invia al Consiglio Regionale ed agli Organismi scolastici.

ART. 6

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 1.500milioni da prelevarsi sul cap.

Per gli anni scolastici successivi al 1981/82, la spesa troverà copertura nei bilanci annuali e pluriennali della Regione.

TESTO MODIFICATO

ART. 6 (2)

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 950milioni.

L'onere di cui al 1° comma del presente articolo trova riscontro, ai fini della copertura finanziaria, nella Rubrica 10° della parte 2° spesa, del Bilancio pluriennale 1981/1982, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 23 giugno 1981, n. 33.